

Il *rappresentante de Giorgi*: Trovo di aggiungere un'altra osservazione a quelle fatte dal rappresentante Benvenuti, che, se non ho male sentito, mi pare non abbia detta.

Dire che ci debba essere il registro alla Camera di commercio, è dire quello ch'è già prescritto dalla legge stessa. Il registro è già *materialmente* nella Camera di commercio, e lo è pure *virtualmente* perchè la Camera di commercio ha diritto di andarlo a vedere quando vuole.

Stando all'emenda proposta, ci sarebbero adunque due registri nel medesimo locale.

Il *presidente*: All'articolo 15. del progetto, il rappresentante Bigaglia vorrebbe sostituire il seguente:

« Il registro, che era prima tenuto dalla Cancelleria del tribunale di commercio, sarà tenuto dalla Camera di commercio. Oltre a ciò avrà diritto la stessa Camera di far visitare l'Ufficio dai suoi incaricati, qualunque volta lo crede opportuno. »

L'emenda non è appoggiata e l'articolo 15. posto ai voti è approvato. Si procede alla votazione della tariffa.

Il *rappresentante Errera*: Domando la parola sull'art. 4. della tariffa.

Non ammetto la possibilità che il notaio abbia il dovere di recarsi più d'una volta ad intimare al debitore il pagamento d'una cambiale. Se il notaio trova la persona in casa, lo dichiara e le intima che paghi; se non trova la persona, leva il protesto, dichiarando non aver trovata la persona al domicilio. Guai se i notai dovessero andare tre o quattro volte, sino che trovano la persona al domicilio!

In conseguenza, non credendo che possa nascere il caso che il notaio debba portarsi più di una volta in una medesima casa, ometterei affatto quell'art. 4.

Il *rappresentante B. Benvenuti*: La questione è ridotta soltanto a questione di possibilità, che si verifichino questi casi, perchè non abbiamo inteso accordare compensi per capricci dei notai e gli abbiamo esclusi colla parola *occorrendo*.

Ora si tratta di vedere se ci sia il caso. Il caso ci è, perdoni il rappresentante Errera. Quando si tratta di accettazioni, il notaio deve recarsi al domicilio della parte, e 24 ore dopo deve tornarvi perchè la parte ha diritto di accettare o di rifiutare entro questo termine; ecco che il caso è. Di più, v'ha un altro caso contemplato dallo stesso Codice di commercio, quello cioè della falsa indicazione di domicilio, nel quale il notaio deve fare il così detto *atto di perquisizione*. Anche in questo caso dunque il notaio può recarsi in più case. È ragionevole che la tariffa contempli, per questi casi possibili, un compenso da darsi al notaio; tanto più che un atto di perquisizione è cosa molto imbarazzante e noiosa, e il notaio può perdere per ciò tutta una mattina.

Credo quindi che non si debba far luogo alla emenda proposta dal rappresentante Errera.

Il *presidente*: Insiste il rappresentante Errera nella sua emenda?

Il *rappresentante Errera*: Non insisto.